

ALLEGATO C – Ulteriore documentazione da presentare da parte dell'aggiudicatario

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna impresa se associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore a norma dell'art. 38, c. 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI** che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art. 26, c. 3, della l.p. 2/2016;
- d) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti e relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel disciplinare di gara;
- e) **le COPERTURE ASSICURATIVE** richieste dal Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;
- f) la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, c. 7, d. lgs. 50/2016. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto nella determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, del d.lgs n. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - i. la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al c. 2 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016;

ii. la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;

iii. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, c. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

iv. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;

v. che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione;

vi. che il Foro competente in caso di controversia fra il garante e l'Amministrazione è quello di Trento;

vii. eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo. Non saranno infatti accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000,00 Euro)

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, c. 9, del d.lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo schema tipo 1.2 e relativa scheda tecnica, approvati con d.m. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguati alla normativa vigente. A tal fine, la scheda tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel disciplinare di gara dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'operatore economico non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'operatore stesso.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 13, del d.lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia ex d.lgs. 159/2011 e ss.mm. ed art. 29, d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014.